Comune di Striano Smistamento: SETTORE_AFFARI_GENERALI Prt.G.0014319/2021 - U - 06/10/2021 14:41:12



COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli Via Sarno, 1 - 80040 Striano Tel. 081.8276202 – Fax 081.8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

Prot. n. 14319 del 06/10/2021

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri
Agli Assessori
Ai Titolari di P.O.
A tutti i dipendenti comunali
Alla RSU

ORGANIZZAZIONE PER LA VERIFICA SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI FINI DELL'ACCESSO AI LOCALI COMUNALI: DIRETTIVA

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza assegnate dalla legge al Segretario Comunale (art. 97 TUEL e art. 101 CCNL 17/12/2020), si ritiene opportuno segnalare quanto segue.

Con il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n.127 recante <<Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening>> è stato introdotto l'impiego della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro con le principali seguenti disposizioni.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a tutti i dipendenti comunali è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd. green pass), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui il personale svolge l'attività lavorativa.

Non possono essere accettate certificazioni o documenti sostitutivi (autocertificazioni) del green pass.

Tale obbligo è escluso solo per "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale" che dovranno fornire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Tale disposizione si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione comunale anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 DL 127/2021) (Ditte appaltatrici, fornitori, collaboratori, supporti al RUP, legali incaricati, Carabinieri, delegati della Procura, e tutti gli altri soggetti che prestano attività presso il Comune, pur non essendone dipendenti).

Tale disposizione si applica altresì ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali (così ad es. Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, NIV, OIV, Revisore dei conti, medico per la sicurezza, ecc.) (art. 1 comma 11 DL 127/2021). Con riguardo ai Dirigenti e allo scrivente Segretario



Città Metropolitana di Napoli Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 - Fax 081.8276103 - P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

Generale, nell'evidenziare che anche tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. 127/2021, si segnala che le misure organizzative debbono prevedere i soggetti incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni normative e dell'accertamento e contestazione di eventuali violazioni degli obblighi di legge. A tal fine, l'organizzazione di un sistema di controllo automatizzato all'ingresso dei luoghi di lavoro, rende più semplice anche tale attività, fermo restando l'ineludibile necessità di individuare il soggetto competente all'accertamento di eventuali violazioni all'interno del luogo di lavoro.

Tale disposizione non si applica nei confronti di chi usufruisce dei servizi dell'Ente.

Ciò premesso, e fatte salve diverse successive disposizioni a seguito delle eventuali linee guida di cui al D.L. 127/2021 art. 1, comma 5, viene stabilito che il datore di lavoro ha l'obbligo di organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti, associazioni umanitarie e altri soggetti che svolgono attività presso l'Ente, sulla base di incarichi o contratti di servizio, individuando anche con atto formale, ovvero scritto, i soggetti incaricati dell'accertamento e quelli incaricati della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Quindi, occorre verificare il rispetto delle prescrizioni di legge e definire le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche, in conseguenza della concreta realtà organizzativa di questo Comune, e raccordandole con il TU Salute e Sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/2008, con il Regolamento UE 679/2016 e con D.lgs. 201/2018.

Occorre, ancora, tener presente che per luogo di lavoro si intende qualsiasi sede, anche decentrata, ospitante uffici dell'Ente, quali Isola ecologica, automezzi, autovetture, cantieri, autorimesse, sale destinate a riunioni e adunanze degli organi collegiali, ecc.

Sono previsti accertamenti ordinari, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e accertamenti a campione giornalieri sulla base di percentuali prestabilite e nel rispetto di principi di rotazione e trasparenza.

Ciò posto, nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Striano risulta che il datore di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi., è individuato con Decreto Sindacale nº 14 del 20/09/2012, Prot. nº 8947/2012, nella persona del Responsabile LL.PP. e Polizia Locale, come confermato dall'art. 24, comma 1 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici come da ultimo modificato con G.C 76/2020. D'altro canto, il D.lgs. 165/2001 e smi. attribuisce a ciascuno dei dirigenti (anche P.O. con funzioni dirigenziali) preposti alle strutture di massima dimensione, le funzioni e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4 e 5).

Pertanto, è opportuno che le emanande misure organizzative siano definite di concerto dal datore di lavoro ex D.lgs. 81/2008 e dalle P.O. aventi funzioni dirigenziali e che vengano sottoposte al parere preventivo del medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con riguardo



Città Metropolitana di Napoli Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 - Fax 081.8276103 - P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

alle modalità di acquisizione delle certificazioni mediche di esonero dall'obbligo vaccinale, nonché del RSPP e del DPO, anche al fine di acquisire valutazioni preventive sugli strumenti di verifica che si intendono utilizzare e consegnare al personale individuato, ivi compresa la possibilità di utilizzare dispositivi nella disponibilità del soggetto incaricato. Le misure debbono essere, altresì, comunicate alla RSU, opportunamente in via preventiva, e al RSL.

Si evidenzia che la legge sanziona in via amministrativa (art. 1, comma 8, D.L. 127/2021) sia la mancata adozione di misure organizzative sia la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge; lo scrivente Segretario Generale disciplinerà l'accertamento della avvenuta adozione delle misure organizzative e della loro concreta attuazione. In particolare, il datore di lavoro che non effettua le verifiche e non adotta le misure è punito con una sanzione pecuniaria da €400 a €1000, raddoppiabile in caso di reiterazione del comportamento omissivo.

Il controllo viene effettuato prioritariamente all'ingresso ai luoghi di lavoro, tramite l'utilizzo di:

☐ App VerificaC19
☐ altro sistema laddove operativo

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si ricorda infatti che in osservanza alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite né la conservazione della loro copia.

I dipendenti, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Oltre che all'ingresso al luogo di lavoro verranno eseguite periodiche verifiche a campione e, comunque, ogni qualvolta ritenuto utile.

Nel caso in cui il soggetto a cui si richiede la certificazione si rifiuti di esibirla, viene invitato a lasciare la sede comunale, assicurandosi che ciò avvenga. Laddove si rifiuti di lasciare la sede dell'Ente si chiederà l'intervento degli operatori della polizia locale per provvedere alla identificazione e obbligarlo a lasciare la sede dell'Ente.



Città Metropolitana di Napoli Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 - Fax 081.8276103 - P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

Compete a ciascun dirigente la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché dell'eventuale assenza dovuta al mancato possesso della certificazione verde. In tal caso dovrà coordinarsi con il Responsabile del personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nel caso in cui si accerti che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il dipendente dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sarà passibile di sanzione amministrativa da €600 a €1.500, ed assoggettato a procedimento disciplinare. La sanzione è irrogata dal Prefetto al quale i soggetti incaricati dovranno trasmettere gli atti relativi alla violazione.

INFORMATIVA

Con riferimento alle novità introdotte dal DL 127/2021, si precisa che le certificazioni verdi COVID-19 sono emesse in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e contengono un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Le certificazioni verdi hanno validità diversa in base alle condizioni secondo le quali sono rilasciate. Così ad esempio: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2: aver completato il ciclo vaccinale, aver effettuato la prima dose di vaccino da 15 giorni, aver effettuato la somministrazione di una sola dose dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 (la certificazione ha validità di dodici mesi); avvenuta guarigione da COVID-19 (la certificazione ha validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione).

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 si può ottenere collegandosi al sito <u>www.dgc.gov.it</u>, tramite tessera sanitaria o identità digitale (SPID/CIE), con App Immuni o App IO e dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. È inoltre possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o in farmacia.

Precisato quanto sopra, restano comunque in vigore, raccomandandone la scrupolosa osservanza, le disposizioni di carattere generale adottate per l'ingresso nei luoghi di lavoro e di seguito richiamate:

- divieto di accesso ai luoghi di lavoro con temperatura corporea superiore a 37.5° C
- divieto di accesso se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
- divieto di accesso se si hanno sintomi influenzali/respiratori
- uso obbligatorio della mascherina al chiuso e all'aperto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro
- frequente igiene delle mani con acqua e sapone e, quando non possibile, con gel idroalcolico messo a disposizione dall' amministrazione
- rispetto della distanza minima interpersonale

Si dispone che copia del presente avviso a cura dell'Ufficio Segreteria Affari-Generali:



Città Metropolitana di Napoli Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 - Fax 081.8276103 - P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

- venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune;
- venga comunicato a mezzo di posta elettronica agli amministratori del Comune (Sindaco, Presidente del CC, Consiglieri, Assessori), ai Titolari di P.O., ai dipendenti comunali ed alla RSU.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. ad informare il personale dipendente assegnato a ciascun Settore circa gli obblighi e le sanzioni previsti dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127.

Nelle more dell'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposite linee guida, si invitano i Responsabili dei Servizi e il datore di lavoro, Responsabile LL.PP. e Polizia Locale ai sensi della D.lgs. 81/2008, ad avviare l'iter per la definizione delle modalità operative dei controlli e, all'uopo, si convoca apposita **Conferenza dei Servizi** per il **giorno 08/10/2021 alle ore 11:00.**

Restando a disposizione per raccogliere eventuali osservazioni che le SS.LL. vorranno fornire in relazione all'organizzazione dei controlli e confidando nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021, n. 127 che, ad ogni buon conto, si allega in copia alla presente, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Anna Maria Montuori